


Prova e valutazione del danno (biologico)

DR. ANDREA DE NICOLÒ
MEDICO LEGALE

13 LUGLIO 2022
FONDAZIONE CAPRIS
TORINO

Medicina applicata al Diritto



- CONSAPEVOLEZZA CONCETTO PROVA SCIENTIFICA/DATO
OGGETTIVO
- COMPrensione DELLA TIPOLOGIA DI AUSILIO TECNICO-SCIENTIFICO
NECESSARIO
- CONSAPEVOLEZZA DEL PRODOTTO TECNICO DA RICHIEDERE
 - CAPACITÀ DI VERIFICARNE GLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Fondamenti medico-legali

PERCOSSE

LESIONI PERSONALI

CLASSIFICAZIONE DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA (VITA E INCOLUMITA' INDIVIDUALE)

DELITTI CONTRO LA VITA	DELITTI CONTRO L' INCOLUMITA' INDIVIDUALE	DELITTI DI PERICOLO
<ul style="list-style-type: none">-Omicidio doloso-Omicidio preterintenzionale-Omicidio colposo-Infanticidio e feticidio-Omicidio del consenziente-Morte conseguente ad altro delitto-Istigazione al suicidio	<ul style="list-style-type: none">-Percosse-Lesione personale dolosa-Lesione personale colposa-Lesione personale conseguente ad altro delitto	<ul style="list-style-type: none">-Rissa-Abbandono di minori o d' incapaci-Omissione di soccorso

REATI PROCEDIBILI di UFFICIO

- a) Delitti contro la vita (omicidio doloso, colposo e preterintenzionale; omicidio del consenziente; istigazione o aiuto al suicidio; morte conseguente ad altro delitto; infanticidio e feticidio).**
- b) Delitti contro l'incolumità individuale (lesioni personali dolose lievi, gravi e gravissime; lesioni personali colpose gravi e gravissime in alcune ipotesi particolari)**
- c) Delitti contro l'incolumità pubblica (epidemie, intossicazioni, danni provocati da alimenti, bevande o medicinali guasti)**

REATI PROCEDIBILI di UFFICIO

- **Delitti di violenza sessuale** (in alcune fattispecie)
- **Delitti d'interruzione della gravidanza** (interruzioni dolose, colpose e preterintenzionali della gravidanza)
- **Delitti di manomissione del cadavere** (villipendio, distruzione, occultamento e uso illegittimo di cadavere)
- **Delitti contro la libertà individuale** (sequestro di persona, violenza privata, minaccia aggravata, incapacità procurata mediante violenza)
- **Delitti contro la famiglia** (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, maltrattamenti in famiglia)

PERCOSSE (art. 581 c.p.)

“chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo e nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa...”

- EFFETTI FUGACI SENZA POSTUMI
- SOLO DOLOSO (CONSAPEVOLE VOLONTA')
- ESCLUSA SE ELEMENTO COSTITUTIVO O CIRCOSTANZA AGGRAVATA DI ALTRO REATO (VIOLENZA SESSUALE)
- QUERELA: NO REFERTO

LESIONE PERSONALE (art. 582 c.p.)

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa

CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI PERSONALI

AUTONOME	CONSEGUENTI AD ALTRI DELITTI
<i>Lesione dolosa</i> <ul style="list-style-type: none">-Lievissima-Lieve-Grave-Gravissima	<ul style="list-style-type: none">-Rissa-Duello-Abbandono di minori o di incapaci-Omissione di soccorso
<i>Lesione colposa</i> <ul style="list-style-type: none">-Semplice-Grave-Gravissima	<ul style="list-style-type: none">-Interruzione della gravidanza-Abuso dei mezzi di correzione-Maltrattamenti in famiglia-Da altro delitto doloso

LIEVISSIMA	LIEVE	GRAVE	GRAVISSIMA
<p>Malattia di durata non superiore a 20 giorni, senza le aggravanti di cui agli articoli 583 e 585, c.p.</p> <p>Si procede a querela Referto: no Pena: reclusione da 3 mesi a 3 anni</p>	<p>Malattia di durata superiore 20 giorni ma inferiore a 40</p> <p>Incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 20 giorni ma inferiore a 40.</p> <p>Si procede d' ufficio Referto obbligatorio Pena: reclusione da 3 mesi a 3 anni</p>	<p>Malattia di durata superiore a 40 giorni.</p> <p>Incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni.</p> <p>Pericolo per la vita.</p> <p>Indebolimento permanente di un senso o di un organo.</p> <p>Si procede d' ufficio. Referto obbligatorio Pena: reclusione da 3 a 7 anni</p>	<p>Malattia certamente o probabilmente insanabile.</p> <p>Perdita di un senso. Perdita dell' uso di un organo.</p> <p>Perdita di un arto o mutilazione che renda l' arto inservibile.</p> <p>Perdita della capacità di procreare.</p> <p>Difficoltà della favella grave e permanente.</p> <p>Deformazione o sfregio permanente del viso. Si procede d' ufficio. Referto obbligatorio. Pena: reclusione da 6 a 12 anni.</p>

CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI PERSONALI COLPOSE

SEMPLICE	GRAVE	GRAVISSIMA
<p>Malattia di durata non superiore a 40 giorni</p> <p>Si procede a querela di parte Referto: no Pena: reclusione fino a 3 mesi</p>	<p>Malattia di durata superiore a 40 giorni. Incapacità alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni. Pericolo di vita. Indebolimento permanente di un senso o di un organo.</p> <p>Si procede a querela di parte, ad eccezione di quelle dipendenti da fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale</p> <p>Referto: no (salvo le eccezioni) Pena: reclusione da 1 a 6 mesi</p>	<p>Malattia certamente e probabilmente insanabile. Perdita di un senso. Perdita dell'uso di un organo. Perdita di un arto. Mutilazione che renda l'arto inservibile. Incapacità di procreare. Difficoltà della favella grave e permanente. Deformazione o sfregio permanente del viso.</p> <p>Si procede a querela di parte con le eccezioni delle gravi Referto: no (salvo le eccezioni) Pena: reclusione da 3 mesi a 2 anni.</p>

DEFINIZIONE DI MALATTIA

Per malattia in Medicina Legale si deve intendere ogni processo morboso a **carattere evolutivo** che colpisca la sede delle funzioni somatiche o la sede delle funzioni psichiche, accompagnato da disturbi funzionali locali o generali, **obiettivamente rilevabili**

DEFINIZIONE DI MALATTIA

In tal senso la malattia si struttura su elementi fondamentali cui parametrare la fattispecie biologica per una qualificazione di lesione personale, comprendibili in

•**ANORMALITA'**: quale modificazione peggiorativa di uno stato anteriore per effetto della patologia che sconfina nell'ambito dell'abnorme, discostandosi qualitativamente dalla norma;

•**DINAMISMO**: nel senso di condizione attiva, evolutiva o involutiva, protratta nel tempo (antitetica a quella statica del postumo) legata ai fenomeni reattivi e di difesa dell'organsimo o a quelli riparativi, destinata alla guarigione con o senza postumi, alla cronicizzazione o alla morte;

•**DISFUNZIONALITA'**: apprezzabile, rilevante, diffusa o localizzata, prevalente sulla modificazione anatomica (che può anche mancare)

DURATA DELLA MALATTIA

La durata della malattia corrisponde al **tempo durante il quale evolvono i fenomeni morbosi** reattivi e riparativi fino all'avvenuta guarigione, che segna il momento in cui cessano i disturbi funzionali propri della malattia. La malattia termina con la completa *restitutio ad integrum* o guarisce lasciando postumi permanenti o cronicizza. Per fissare il momento della guarigione occorre attenersi al criterio clinico-funzionale, considerando **cessata la malattia quando l'organismo nel suo complesso o l'organo singolo sia stabilizzato nella sua funzionalità.**

INCAPACITA' DI ATTENDERE ALLE ORDINARIE OCCUPAZIONI

Con questa espressione viene indicato l'impedimento, totale o parziale, della persona lesa di svolgere le **attività consuete della vita di relazione**. Le occupazioni ordinarie sono quelle abituali e lecite. Vi rientrano non solo le mansioni lavorative, manuali o professionali o comunque redditizie, ma anche le attività extra-lavorative aventi carattere ricreativo, culturale, sportivo, ecc., purché non saltuarie, che contribuiscono all'espansione sociale dell'individuo e rappresentano un normale consuetudinario tenore di vita.

PERICOLO PER LA VITA

La malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa è quella che di per sé o per successive complicazioni determina una compromissione delle funzioni organiche di natura e entità tali da creare un pregiudizio per la vita del paziente, facendone temere come probabile e imminente la morte.

Trattasi, dunque, di un pericolo reale, imminente e contingente. E' necessario, pertanto, che nel soggetto siano rilevate così gravi e profonde alterazioni delle condizioni cardiocircolatorie, respiratorie, nervose (Triade di Bichat), da far preludere una morte imminente.

PERICOLO PER LA VITA

Il pericolo incombente viene accertato **direttamente** dal sanitario che ha prestato i primi soccorsi o viene **retrospettivamente dedotto** dal perito in base alla documentazione clinica. La **prognosi “riservata”** emessa dal sanitario non corrisponde necessariamente a una situazione di reale e attuale pericolo per la vita. La presenza di tale pericolo rende grave la lesione indipendentemente dalla durata della malattia e dalle sue condizioni inabilitanti.

INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI UN SENSO O DI UN ORGANO

L'indebolimento permanente che deriva da una lesione personale è legato alla presenza di postumi o reliquati della malattia, già stabilizzati, che riducono l'efficienza di un senso o di un organo, con **effetti menomativi stabili e durevoli**.

INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI UN SENSO O DI UN ORGANO

I sensi sono rappresentati dalle funzioni percettive specifiche (udito, vista, olfatto, gusto e tatto) che per consuetudine e opportunità s'intendono limitati alle attività sensoriali che fanno percepire gli stimoli del mondo esterno; ne sono escluse le altre sensazioni (il senso muscolare, il senso viscerale, il senso genesico) che elaborano gli stimoli interni.

INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI UN SENSO O DI UN ORGANO

L'organo è una parte del corpo umano o un complesso di parti che ha una propria struttura e esplica una o più determinate funzioni. Per la medicina legale l'organo comprende l'insieme delle parti anatomiche che servono a espletare una funzione determinata (cosicché organo è la mano e non solo il dito; la menomazione degli arti superiori andranno riferite all'organo, o alla funzione, delle prensione)

INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI UN SENSO O DI UN ORGANO

- organi **unici** (cuore, cervello, fegato, ecc.) che assolvono da soli le funzioni cui sono deputati e non possono in alcun modo essere vicariati da altri
- organi **pari** (polmoni, reni, testicoli, ovaie e , per i sensi, la vista e l'udito) la cui menomazione è compensata dall'adelfo superstite, se integro;
- organi **multipli** rappresentati dai denti e dalle dita, ciascuno dei quali partecipa alla funzione rispettivamente masticatoria e prensile; i sistemi diffusi, che sono quello emopoietico e quello reticoloendoteliale.

INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI UN SENSO O DI UN ORGANO

Nel concetto di organo sono comprese anche quelle strutture di protezione o di contenzione (scatola cranica, gabbia toracica, parete addominale) il cui danneggiamento a opera di fratture o di interventi chirurgici può costituire un indebolimento permanente delle rispettive funzioni protettive.

L'indebolimento è permanente qualora rappresenti una condizione stabile e duratura, non necessariamente per tutta la vita, ma certamente per un decorso, di cui non sia prevedibile la cessazione nel tempo avvenire. Perciò la permanenza dell'indebolimento è condizionata dalla **stabilità dei postumi e dalla loro probabile irreversibilità o inemendabilità.**

INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI UN SENSO O DI UN ORGANO

Lo stato anteriore dell'organo assume molta importanza. L'abolizione della funzione visiva dell'occhio residuo di un soggetto monocolo costituisce lesione gravissima, anziché grave, perché la menomazione anteriore rappresenta una concausa preesistente; per contro, la perdita di più denti non determina indebolimento quando la dentatura è talmente deteriorata che quei pochi elementi residui non hanno più alcuna utilità e per la masticazione

PERDITA DI UN SENSO O DEL'USO DI UN ORGANO

La perdita di un senso consiste nell'abolizione definitiva di una delle funzioni sensitive specifiche, ad esempio, la cecità o la sordità bilaterali. Si ha la perdita del senso anche quando la funzione non è completamente spenta, ma è ridotta in misura tale da rendere praticamente inutilizzabile quel poco di attività residua. La perdita dell'uso di un organo consiste nella soppressione della funzione, dovuta alla perdita anatomica dell'organo stesso o ad alterazioni anatomiche gravi e diffuse che distruggono il parenchima funzionante

PERDITA DI UN ARTO O MUTILAZIONE CHE RENDE L'ARTO INSERVIBILE

Gli arti sono le membra articolate del corpo, adibite le superiori alla funzione prensile, le inferiori alla funzione deambulatoria. L'arto si considera perduto quando si ha la mutilazione traumatica o l'amputazione chirurgica totale o sub-totale di esso o quando ne sia abolita la funzione per una paralisi nervosa, in base al principio che **la perdita funzionale equivale alla perdita anatomica**. La mutilazione che rende l'arto inservibile è rappresentata dalla perdita anatomica di una mano o di un piede, che sono le parti più importanti senza le quali l'arto è inutilizzabile non potendo adempiere la propria funzione. **E' irrilevante che il danno causato dalla mutilazione possa essere attenuato mediante l'uso di protesi.**

PERDITA DELLA CAPACITA' DI PROCREARE

La funzione procreativa si considera perduta nell' uomo o nella donna quando vi è l'incapacità di effettuare il coito (**impotenzia coeundi**) o quando sia impossibilitata la fecondazione (**impotentia generandi**). L' impotenza può essere strumentale (**anatomica**) o funzionale (**psichica**), ma è chiaro che, salvo casi particolari, si tiene conto soprattutto delle lesioni di natura organica in quanto l'aggravante presuppone un'incapacità assoluta e definitiva.

PERDITA DELLA CAPACITA' DI PROCREARE

Nella donna si considera anche l' **impotentia parturiendi**, dovuta a cause che impediscono l'espletamento del parto per le vie e con mezzi naturali tra le quali sono frequenti le viziature pelviche da fratture pelviche del bacino mal consolidate. Rara è invece l' **impotentia gestandi**, che riguarda l'ipotesi di una lesione personale da cui derivi alla donna fecondata l'incapacità di portare a compimento la gravidanza

DIFFICOLTA' GRAVE E PERMANENTE DELLA FAVELLA

Per “*favella*” s’ intende il linguaggio articolato o parlato a mezzo del quale l’ uomo comunica agli altri il proprio pensiero.

La funzione del linguaggio è assai complessa e consta di varie strutture tra loro correlate:

a) I **centri corticali di Broca e Wernicke**, la cui lesione da origine rispettivamente all’ afasia motoria e all’ afasia sensoriale;

b) I **nuclei motori sottocorticali**, che coordinano l’ articolarietà dei movimenti della lingua, delle labbra e della mandibola, la cui lesione determina le disatrie;

c) L’ **apparato fonatorio laringeo**, deputato alla formazione e alla modulazione della voce, le cui lesioni provocano afonie e disfonie.



DEFORMAZIONE O SFREGIO PERMANENTE DEL VISO

Lo sfregio (ciò che toglie il “fregio” o l’ornamento) consiste in un’alterazione permanente dei tratti fisionomici che turba sensibilmente l’armonia del viso, rendendola meno bella e meno espressiva:

- **ELEMENTO FISIONOMICO:** danno estetico;
- **ELEMENTO TOPOGRAFICO:** la localizzazione circoscritta al viso;
- **ELEMENTO INDELEBILE:** natura permanente dell’alterazione sfregiante;
- **ELEMENTO PSICOLOGICO:** dolo specifico di ledere.

DEFORMAZIONE O SFREGIO PERMANENTE DEL VISO

Per viso s' intende la parte anteriore del segmento cefalico delimitata in alto dalla linea d' impianto dei capelli, ai lati dai padiglioni auricolari compresi e in basso dal margine inferiore della mandibola, il collo è incluso.



DEFORMAZIONE O SFREGIO PERMANENTE DEL VISO

Costituiscono sfregio:

- le cicatrici indelebili di ferite da taglio alla guancia;
- le cicatrici colorate di ferite inquinate da corpi estranei ritenuti nel tessuto cicatriziale (nerofumo, frammenti di asfalto, vernice di auto) le quali sono visibili anche se di limitata estensione;
- le lesioni oculari rappresentate da ptosi palpebrale, esoftalmo, strabismo, leucoma corneale ecc.;
- le deviazioni o gli avallamenti del naso da fratture delle ossa nasali;
- le asimmetrie della rima buccale da paresi del facciale inferiore;
- l'asportazione di un lobo o di un'altra parte del padiglione auricolare;
- la perdita dei denti incisivi e molte altre sequele stabilizzate di lesioni varie di cui è ricca la casistica dello sfregio.

DEFORMAZIONE O SFREGIO PERMANENTE DEL VISO

La deformazione (ciò che toglie la “forma”, ossia sfigura e deturpa) produce alterazioni di maggiore entità, che modificano profondamente i lineamenti del viso cancellandone l’aspetto originario e spesso in modo tale da **destare in chi osserva un senso di ripugnanza o di orrore**

LESIONE PERSONALE DOLOSA AGGRAVATA

Il medico deve tenere presenti soprattutto le aggravanti relative al mezzo di produzione della lesione (art 577 e 585) che sono le seguenti:

- le **sostanze venefiche** e ogni altro mezzo insidioso;
- le **armi** da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
- tutti gli **strumenti atti a offendere**, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, o senza giustificato motivo;
- le **sostanza corrosive**, le materie esplosive e i gas asfissianti o accecanti

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

Lesione personale: occorre esprimere un giudizio su

- **Natura della lesione**
- **Durata del decorso**
- **Le cause e i mezzi di produzione**
- **L'epoca alla quale risale la lesione**
- **La durata dell'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni**
- **La situazione di pericolo corso dal leso**
- **Le conseguenze permanenti della lesione**



Come risarcire?

IL COMPITO DEL MEDICO-LEGALE

La prova del danno (evento)

- Prerogativa del medico legale: **acquisire, descrivere, ponderare**
- **Stima delle caratteristiche e dell'entità**

Danno biologico: danno non patrimoniale

I problema: **correlazione causale** tra evento/lesione e lesione/menomazione

II problema: **quantificazione proporzionata**

III problema: **incidenza di un trauma sulla validità psico-fisica di un soggetto** (valutazione olistica o per funzioni)

DANNO ALLA PERSONA

- **DIAGNOSI (inquadramento)**
- **ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE**
- **VALUTAZIONE PROGNOSTICA**
- **VALUTAZIONE DEL DANNO**

Art. 185 c. p. Restituzioni e risarcimento del danno. *“Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, **obbliga al risarcimento** il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.*

Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito.

“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”

Evoluzione dottrinarina

L'attuale assetto del danno alla persona risarcibile da responsabilità civile è il risultato di una lunga evoluzione dottrinarina e giurisprudenziale che, a partire dalla prima metà del del XIX secolo, si è scandita fundamentalmente attraverso il pensiero di tre Autori:

Melchiorre Gioia (1800)

Cazzaniga

Gerin (1950)

Melchiorre Gioia (1767-1829)

“la regola del ciabattino”

Dell'ingiuria, dei danni, del soddisfacimento e relative basi di stima avanti i Tribunali Civili

Un calzolaio, per esempio, eseguisce due scarpe ed un quarto al giorno, voi avete indebolito la sua mano in modo che non riesce più a fare che una scarpa. Voi gli dovete allora il valore della fattura di una scarpa ed un quarto, moltiplicato per il numero di giorni che gli restano di vita, meno i giorni festivi

...

... gli inconvenienti della

REGOLA DEL CALZOLAIO ...

Risarcimento del danno se il danneggiato non svolge attività lavorativa (minore, disoccupato, pensionato, etc.);

Risarcimento del danno quando la menomazione non incide sulla capacità lavorativa (piccole invalidità, lavoratore dipendente);

Liquidazione di uno stesso danno che non incide sulla capacità lavorativa di due soggetti di reddito diverso

Gerin (1950)

“ il termine di validità viene perciò da me usato nel senso proprio di **efficienza psico-somatica allo svolgimento di qualsiasi attività.**

L'individuo valido è, pertanto, un soggetto psico-somaticamente integro, pronto (fisicamente, psichicamente e spiritualmente) ad intraprendere ogni attività lavorativa o meno”.

D.L. 38/2000

“...danno biologico come lesione dell'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale..”

**Codice delle assicurazioni private D. lgs.
209/2005 e successive modificazioni
(artt. 138 e 139 sostituiti dall'art. 1, commi 17
e 19, L. 4 agosto 2017, n. 124)**

Danno biologico (o alla Salute)

“Lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, **suscettibile di accertamento medico-legale** e che esplica un’incidenza negativa sulle **attività quotidiane** e sugli **aspetti dinamico-relazionali** del vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”

INAIL D.Lgs 38/2000

L.27/2001 e codice assicurazioni private di cui al D.Lgs
n.209/2005

(Competenza ML ex lege)

DETERMINANTI DEL DANNO

Danno biologico

Danno emergente (*spese sostenute dal danneggiato rese necessarie dal verificarsi del danno*)

Danno lavorativo-reddituale (*lucro cessante - compromissione della capacità di produrre reddito da lavoro temporaneo/permanente - assoluto/parziale*)

Danno morale

Danno esistenziale

Danno da perdita di chance

DETERMINAZIONE DI DURATA E GRADO DEL DANNO BIOLOGICO

TEMPORANEO

ASSOLUTO

PARZIALE

PERMANENTE

**Valutazione
medico legale del
pregiudizio
residuato**



QUANTIFICAZIONE MEDICO LEGALE

Barèmes medico-legali:

- **Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, Giuffrè Editore 2016, a cura della SIMLA – Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni;**
- **Bargagna et al, Guida Orientativa per la Valutazione del Danno Biologico, Giuffrè Editore 2001;**
- **Palmieri et al, La valutazione medico-legale del danno biologico in responsabilità civile, Giuffrè Editore 2006;**
- **Ronchi, Mastroberto, Genovese, Guida alla valutazione Medico-Legale dell'invalidità permanente, Seconda Edizione, Giuffrè Editore 2015**

DELTA di Validità

Sembra facile, ma ...

- STATO ANTERIORE DEL SOGGETTO
- TRAUMA
- LESIONE
- PERIODO DI MALATTIA DA LESIONE POST-TRAUMATICA
- POSTUMI INVALIDANTI? (MENOMAZIONE)
- STATO ATTUALE

100%


DBP 40%

T0

60%

T1

T2



Metodo

Rigore

Uniformità metodologica

Interdipendenza proporzionalistica

Valutazione modellata su caratteristiche biologiche del soggetto (disfunzioni somato-psichiche più o meno compensate/assorbite ovvero amplificate/esasperate)

Valutazione danno biologico

fondata su dati scientifici

- Quantificare

- Qualificare

Quantificazione del danno

Valori tabellari fissi (archetipi) es: amputazioni

Mai tabellazione di stampo infortunistico

Gradazione in forma proporzionale al deficit di minore portata invalidante (range valutativi, fasce percentuali)

Possibilità di effettuare modulazione in base alle caratteristiche del soggetto

Qualificazione del danno

Fase di personalizzazione (medico-legale)

Comprovate e oggettivati alterazioni dinamico-relazionali

Ripercussioni sulla cenestesi lavorativa
(compensazione economica?)

Consulenza tecnica: mezzo di istruzione probatoria

L'**opinione dell'esperto** deve essere immancabilmente richiesta per quanto attiene al danno biologico, pretesa nella sua stessa definizione normativa

La prova scientifica costituisce, in giudizio, la prova fondamentale per far ammettere il danno biologico a risarcimento

Nella pratica (e non solo ex lege) la prova scientifica si concretizza nella consulenza tecnica/perizia medico-legale che possiede il peculiare carattere di **validità conoscitiva dotata di elevato grado di attendibilità e affidabilità**



Grazie

DR. ANDREA DE NICOLÒ'
MEDICO LEGALE